

Mancato recepimento di direttive

Iva, l'Ue bacchetta due volte l'Italia

DI FRANCO RICCA

L'Italia è nuovamente nel mirino della commissione Ue. L'esecutivo comunitario minaccia infatti di avviare un procedimento davanti alla corte di giustizia per la mancata notifica delle misure di recepimento delle direttive n. 69 e n. 112 del 2006 in materia di Iva. Con un comunicato di ieri, Bruxelles fa sapere di avere deciso di trasmettere al nostro paese due pareri motivati, compiendo così il secondo passo della procedura di infrazione prevista dall'art. 226 del trattato. Nonostante le lettere di messa in mora inviate il 29 gennaio e il 18 marzo 2008, si legge nel comunicato, l'Italia non ha notificato i provvedimenti adottati per conformarsi alle suddette direttive, per cui la commissione giunge alla conclusione che il nostro paese non ha adempiuto l'obbligo di attuazione. L'Italia ha ora due mesi di tempo per chiarire la propria posizione, dopo di che rischia di dover rispondere alla corte di giustizia.

Direttiva n. 69 del 2006.

Con questa direttiva sono state introdotte norme per contrastare l'elusione e l'evasione dell'Iva (poi trasfusa nella successiva direttiva 112 del 2006). Si tratta di norme in massima parte facoltative, fermo restando, per gli stati che decidono di avvalersene, di darne notizia alla commissione. Fanno eccezione alcune modifiche volte ad aggiornare alcuni riferimenti nell'ambito della procedura di rimborso ai non residenti e la nuova nozione di «valore normale» (unitariamente riferita ora sia alle prestazioni di servizi che alle cessioni di beni), delle quali era obbligatorio il recepimento entro il 1° gennaio 2008. Tra le norme antifrode facoltative, vi sono una serie di disposizioni che permettono agli stati membri, in determinate circostanze, di stabilire che la base imponibile di una cessione di beni o di una prestazione di servizi sia pari al valore normale anziché al corrispettivo. In

proposito si deve ricordare che l'Italia ha recentemente recepito in parte tali norme con le disposizioni della lettera a) dell'art. 13, terzo comma, dpr 633/72, introdotte dalla finanziaria 2008. Queste disposizioni, in vigore dal 1° marzo 2008, stabiliscono che per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto con diritto di detrazione limitato, la base imponibile è costituita dal valore normale del bene o del servizio, se è dovuto un corrispettivo inferiore, qualora l'operazione sia posta in essere da società che direttamente o indirettamente controllano il soggetto, ne sono controllate oppure sono controllate dalla stessa controllante.

Direttiva n. 112 del 2006.

Questa direttiva è il nuovo testo unico dell'Iva e deriva dalla «rifusione» della sesta direttiva del 1977; un mero lavoro di consolidamento e riformulazione di disposizioni previgenti, insomma, con poche innovazioni sostanziali. Relativamente a queste ultime, tuttavia, l'art. 412 obbliga gli stati membri ad adottare le misure necessarie per recepire, con effetto dal 1° gennaio 2008, le disposizioni dell'art. 2, par. 3 (definizione dei prodotti soggetti ad accisa), dell'art. 44 (luogo delle prestazioni degli intermediari), dell'art. 59, par. 1 (luogo dei servizi di telecomunicazione resi da imprese extracomunitarie a privati comunitari), dell'art. 399 (conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in euro) e dell'allegato III, n. 18 (aliquota agevolata per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti urbani). Si ricorda che la finanziaria 2007 ha recepito le disposizioni dell'art. 44 sulla territorialità delle intermediazioni, inserendo a tal fine nel quarto comma dell'art. 7 del dpr 633/72 la lettera f-quinquies), oggetto di un recentissimo intervento interpretativo da parte dell'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 437 del 12 novembre 2008.

